Ordinanza di procedura

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

OP OAD FSA/FSN

Il comitato dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») emana la seguente ordinanza di procedura, giusta l'art. 45 cpv. 5 dello statuto OAD (in seguito «statuto»).

I. Disposizioni generali

A. Oggetto

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

[1]Questa Ordinanza di procedura disciplina, in esecuzione e ad integrazione dello statuto, la procedura di inchiesta, sanzione e ricorso giusta gli art. 45 seg. dello statuto.

[2]L'Ordinanza di procedura si applica agli organi dell'OAD nonché a ogni intermediario finanziario ad esso affiliato.

B. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nella procedura la parte interessata ha segnatamente i seguenti diritti:

a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
b) il diritto di consultare gli atti;
c) il diritto di partecipare alle udienze ed alle assunzioni delle prove;
d) il diritto di essere patrocinato.

Art. 3 Principio di proporzionalità e decisione nei casi bagatellari

[1]Vige il principio di proporzionalità.

[2]Nel caso di violazioni bagatellari l'OAD può prescindere dall'apertura di una procedura disciplinare. Il presidente ammonisce la parte interessata senza raccogliere una presa di posizione preventiva, accollando le spese alla medesima. Entro 30 giorni la parte interessata, a mezzo lettera raccomandata all'OAD, può richiedere la conduzione di una procedura; in questo caso il presidente deve aprire la procedura.

Art. 4 Principio di buona fede

Tutte le parti coinvolte nella procedura devono comportarsi secondo il principio di buona fede.

Art. 5 Obblighi di collaborazione

[1]L'intermediario finanziario è tenuto a collaborare alle procedure d'inchiesta e disciplinari.

Egli assume parimenti la responsabilità per la collaborazione da parte della persona annunciata presso di lui.

[2]Se sussistono indizi che ulteriori incarti potrebbero essere connessi all'attività di intermediario finanziario, anche questi devono essere segnalati.

Art.6 Consultazione degli atti da parte di terzi

[1]I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del presidente, dell'incaricato d'inchiesta o della commissione disciplinare.

[2]Qualora sussista un interesse scientifico, il presidente può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga leso alcun interesse legittimo.

Art. 7 Sospensione dei termini

Alla sospensione dei termini si applica per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC.

C. Decisioni e segreteria

Art. 8 Lingua

[1]Le lingue della procedura sono il tedesco, il francese e l'italiano. La procedura viene condotta nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, salvo che quest'ultimo rilasci il suo consenso scritto affinché la stessa venga condotta in un'altra lingua.

[2]Il Presidente o la commissione disciplinare possono ordinare che tutti i documenti e gli elementi probatori inoltrati in lingua originale dall'intermediario finanziario debbano essere provvisti di una traduzione autenticata nella lingua della procedura.

Art. 9 Organizzazione del segretariato

Sotto la vigilanza del presidente il segretario generale esercita un controllo sulle pratiche pendenti innanzi al presidente, ai controllori e agli incaricati delle inchieste, alla commissione disciplinare e al tribunale arbitrale, assegna agli stessi un numero d'ordine, registra l'identità delle parti della procedura, il suo oggetto, la data di apertura e di evasione della pratica, così come l'esito della procedura.

Art. 10 Distinta degli atti e verbale

[1]Durante tutta la procedura, inclusa la procedura d'inchiesta ai sensi degli art. 24 seg., è tenuta una distinta degli atti. Nelle procedure senza inchiesta una distinta degli atti è allestita unicamente se ciò è stato ordinato dal presidente. Gli atti devono in ogni caso essere schedati e conservati per dieci anni dall'ultimo atto giuridico vincolante.

[2]In particolare, ordinanze, decisioni, memorie dell'intermediario finanziario nonché udienze e citazioni devono figurare nella distinta degli atti.

[3]Durante gli interrogatori devono essere verbalizzati il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una parte, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto da un lato dalla persona interrogata e, dall'altro, dalla persona che conduce l'interrogatorio e, se del caso, dal verbalizzante.

[4]Per l'allestimento del verbale si può far capo a un ausiliario.

Art. 11 Notifica delle ordinanze e delle decisioni

[1]La procedura è aperta dal presidente.

[2]La procedura può essere chiusa solo mediante una decisione del presidente o della commissione disciplinare.

[3]Le ordinanze e le decisioni devono essere comunicate alla parte interessata in forma scritta.

[4]Destinatario è di norma il socio passivo. Nel caso di un'affiliazione collettiva, la decisione è notificata al responsabile LRD con effetto per tutti gli intermediari finanziari affiliati collettivamente. Nel caso di una società di persone, la decisione è notificata al responsabile LRD con effetto per tutti i soci.

[5]Le ordinanze e le decisioni possono concernere anche le persone annunciate.

[6]Le ordinanze e le decisioni del presidente sono notificate nel dispositivo, a meno che i regolamenti non dispongano altrimenti; le ordinanze e decisioni della commissione disciplinare possono essere notificate nel dispositivo. In caso di ordinanze che disciplinano la procedura come pure di decisioni di abbandono una motivazione non può essere richiesta.

[7]Se l'intermediario finanziario lo richiede per iscritto entro 10 giorni, una motivazione dovrà essere fatta pervenire entro ulteriori 30 giorni per le decisioni del presidente, rispettivamente entro 60 giorni per le decisioni disciplinari.

[8]Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni finali del presidente, della commissione disciplinare e i lodi del tribunale arbitrale sono portate a conoscenza del comitato, dei controllori e degli incaricati delle inchieste nonché della commissione disciplinare.

Art. 13 Raccolta delle decisioni

Le decisioni finali del presidente, della commissione disciplinare e i lodi del tribunale arbitrale vengono riuniti in ordine cronologico in una raccolta.

Art. 14 Pubblicazione delle decisioni

Il comitato decide se pubblicare le decisioni. Le pubblicazioni avvengono in forma completamente anonimizzata.

II. Apertura della procedura

Art. 15 Apertura

[1]L'OAD può avviare in qualsiasi momento un'inchiesta sull'attività assoggettata alla LRD di un intermediario finanziario.

[2]In particolare, la procedura è aperta dal presidente,

a) se sulla base di un controllo o altre informazioni giunte a conoscenza dell'OAD vi sono indizi che un intermediario finanziario o la persona annunciata possa aver violato la LRD, lo statuto, il regolamento OAD o ogni altra norma imperativa dell'OAD (di seguito, denominati congiuntamente "regolamenti");

b) qualora vi sia una denuncia scritta motivata;

c) su istanza motivata di un membro del comitato, di un controllore o di un incaricato dell'inchiesta;

d) se vi è il sospetto che un intermediario finanziario non soddisfa più i requisiti per l'affiliazione;

e) se la parte interessata a seguito di una decisione in un caso bagatellare ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 chiede la conduzione di una procedura.

Art. 16 Tipo di procedura

[1]Qualora la fattispecie sia sufficientemente accertata e non necessiti ulteriori investigazioni, il presidente apre una procedura senza designazione di un incaricato dell'inchiesta. In questi casi il presidente, dopo aver sentito l'intermediario finanziario, decide personalmente nel merito nonché sulle spese.

[2]Negli altri casi, il presidente apre la procedura con la designazione di un incaricato dell'inchiesta.

Art. 17 Denuncia

[1]Il denunciante riceve una conferma di ricezione della sua denuncia. Egli non ha alcun altro diritto procedurale.

[2]Se una denuncia non dovesse essere chiara o se non è chiaro quali siano le censure mosse nei confronti dell'intermediario finanziario, il presidente può chiedere un chiarimento o un complemento.

[3]Nel caso di denunce o proposte manifestamente infondate il presidente emana una decisione di non luogo a procedere.

III. Procedura senza incaricato dell'inchiesta

Art. 18 Caso d'applicazione

[1]Qualora la fattispecie sia sufficientemente accertata e non necessiti ulteriori investigazioni, il presidente emana un'ordinanza d'apertura di una procedura senza designazione di un incaricato dell'inchiesta.

[2]La procedura senza incaricato dell'inchiesta è diretta dal presidente.

Art. 19 Ordinanza d'apertura

L'ordinanza d'apertura di una procedura senza incaricato dell'inchiesta contiene, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario, anche la designazione delle persone annunciate che devono essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;

b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;

c) l'indicazione del diritto dell'intermediario finanziario di chiedere una procedura con de-

signazione di un incaricato dell'inchiesta;

d) l'indicazione che, dopo ricezione della sua presa di posizione o dopo audizione, possono essere designati uno o più incaricati dell'inchiesta;

e) l'invito all'intermediario finanziario d'inoltrare una presa di posizione entro un dato termine oppure la citazione a comparire per essere sentito.

Art. 20 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

[1]L'intermediario finanziario può prendere posizione sull'ordinanza d'apertura, sia per iscritto, sia in occasione di un'audizione; in particolare può esigere un'inchiesta secondo gli art. 24 seg.

[2]Se l'intermediario finanziario esige una procedura con incaricato dell'inchiesta, il presidente procede ai sensi degli art. 27 seg.

Art. 21 Chiusura della procedura (decisione del presidente)

[1]Dopo la ricezione della presa di posizione dell'intermediario finanziario o dopo la sua audizione, il presidente dispone

a) l'abbandono del procedimento, o

b) un avvertimento o

c) un ammonimento

d) una multa fino a CHF 10'000 con o senza ammonimento o

e) l'applicazione di misure ai sensi dell'art. 46 cpv. 4 lett. c), d) ed e) dello statuto o

f) una proposta motivata alla commissione disciplinare, accompagnata dagli atti dell'incarto, di una sanzione più estesa o

g) una procedura con inchiesta ai sensi dell'art. 24 seg.

[2]Di principio il presidente decide sui costi. Nei casi di cui al cpv. 1 lett f) e g) i costi saranno aggiunti a quelli della decisione di merito.

Art. 22 Intimazione

[1]Il presidente intima la sua decisione all'intermediario finanziario.

[2]Se il presidente presenta una proposta motivata per una sanzione più estesa, egli intima inoltre la decisione alla commissione disciplinare.

[3]Se il presidente ordina un'inchiesta, egli intima inoltre la decisione all'incaricato dell'inchiesta. La procedura con incaricato dell'inchiesta è aperta con ordinanza separata.

[4]L'intermediario finanziario può richiedere una motivazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 7.

Art. 23 Opposizione

[1]Un'opposizione contro la decisione del presidente è possibile solo se la parte interessata ha precedentemente richiesto una motivazione (cfr. art. 11 cpv. 7).

[2]Contro la decisione motivata del presidente l'intermediario finanziario, entro 20 giorni dall'intimazione, può inoltrare opposizione al segretariato generale all'attenzione della commissione disciplinare.

[3]Se è stata interposta opposizione, la competenza è automaticamente trasferita alla commissione disciplinare. In questi casi la decisione del presidente vale quale proposta motivata ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 lett. b). L'apertura di una procedura davanti alla commissione disciplinare è disciplinata dall'art. 39.

IV. Procedura con incaricato dell'inchiesta

A. Designazione di un incaricato dell'inchiesta

Art. 24 Caso d'applicazione

Qualora la fattispecie non sia sufficientemente accertata o qualora l'intermediario finanziario esiga un'inchiesta, il presidente designa un incaricato dell'inchiesta.

Art. 25 Incaricato dell'inchiesta

[1]Il presidente designa un controllore e incaricato dell'inchiesta quale incaricato dell'inchiesta. Egli può eccezionalmente designare l'incaricato dell'inchiesta nella cerchia dei soci passivi.

[2]Se necessario in considerazione dei fatti da accertare il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'incaricato dell'inchiesta designato originariamente, nomina altri incaricati dell'inchiesta (di seguito „incaricato dell'inchiesta", a prescindere dal fatto che si tratti di una o più persone).

[3]Nel caso di nomina contemporanea di più incaricati dell'inchiesta, il presidente designa un presidente fra loro. Altrimenti l'incaricato dell'inchiesta nominato originariamente assume questa funzione.

Art. 26 Ordinanza d'apertura

[1]L'ordinanza d'apertura di una procedura con incaricato dell'inchiesta contiene, oltre alla designazione dell'intermediario finanziario, anche la designazione delle persone annunciate che devono essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;
c) Il nome dell'incaricato dell'inchiesta.

[2]L'ordinanza d'apertura è intimata all'intermediario finanziario e all'incaricato dell'inchiesta.

B. Conduzione dell'inchiesta

Art. 27 Obiettivo dell'inchiesta

Obiettivo dell'inchiesta è l'accertamento dei fatti rilevanti che serviranno alla commissione disciplinare quale base decisionale.

Art. 28 Conduzione dell'inchiesta

[1]L'incaricato dell'inchiesta dirige l'inchiesta e decide i provvedimenti istruttori e il loro ordine cronologico. Egli è responsabile della decisione sulle domande di proroga dei termini.

[2]L'incaricato dell'inchiesta tratta la pratica celermente. L'inchiesta deve di norma essere chiusa in tre mesi.

[3]L'incaricato dell'inchiesta orienta il segretariato generale, mediante notificazione di una copia dei documenti in esame, su tutti i passi della procedura, in particolare anche sulla notificazione del progetto del rapporto finale all'intermediario finanziario.

Art. 29 Libertà dell'incaricato dell'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta non è legato alla fattispecie che secondo l'ordinanza di apertura ha dato origina alla procedura. Se l'inchiesta fa sorgere altri sospetti, egli può ampliarne il campo nel rispetto del principio di proporzionalità, orientando il presidente in proposito.

Art. 30 Atti istruttori

[1]L'incaricato dell'inchiesta può condurre l'inchiesta nei locali professionali dell'intermediario finanziario.

[2]L'incaricato dell'inchiesta può in particolare assumere le seguenti prove e acquisirle agli atti:

a) rapporto scritto dell'intermediario finanziario in esame;
b) audizione dell'intermediario finanziario o della persona annunciata;
c) dichiarazioni scritte e orali dei collaboratori dell'intermediario finanziario;
d) incarti dell'intermediario finanziario;
e) perizie;
f) sopralluoghi;
g) testimonianze.

[3]Gli incarti procedurali, comprese le decisioni adottate in procedure anteriori nonché i documenti personali dell'intermediario finanziario come i documenti relativi alla sua affiliazione ed alla sua formazione, i rapporti annuali o di controllo, possono essere acquisiti agli atti.

Art. 31 Obbligo di edizione degli atti

[1]L'intermediario finanziario è obbligato a presentare e a consegnare all'incaricato dell'inchiesta tutti gli incarti assoggettati alla LRD e tutti i documenti relativi agli stessi.

[2]Con l'accordo dell'incaricato dell'inchiesta e a proprie spese, l'intermediario finanziario può consegnare, in luogo dei documenti originali, copie degli stessi.

[3]L'intermediario finanziario è tenuto a farsi consegnare e a presentare all'incaricato dell''inchiesta tutti i documenti inerenti ai suoi incarti assoggettati alla LRD che si trovano nelle mani di terzi. Nel caso in cui questi documenti fossero stati sequestrati dall'autorità inquirente penale, l'intermediario finanziario è tenuto a collaborare affinché l'incaricato dell'inchiesta possa cionondimeno consultarli.

Art. 32 Estensione della procedura a un altro intermediario finanziario

[1]Qualora dall'inchiesta dovesse emergere il sospetto che un altro intermediario finanziario affiliato all'OAD o una persona annunciata potrebbe aver violato la LRD o i regolamenti dell'OAD, l'incaricato dell'inchiesta ne fa rapporto al presidente. Egli può proporre di estendere la procedura.

[2]Il presidente procede secondo gli art. 15 seg.

Art. 33 Bozza del rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta

[1]Prima della chiusura dell'inchiesta, l'incaricato dell'inchiesta redige una bozza del rapporto finale che contiene la fattispecie e, se del caso, le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario. L'incaricato dell'inchiesta notifica la bozza del rapporto finale all'intermediario finanziario.

[2]Contemporaneamente l'incaricato dell'inchiesta fissa all'intermediario finanziario un termine di massimo 30 giorni per una presa di posizione scritta e la produzione di prove complementari. Il termine può essere prorogato una sola volta di 30 giorni.

Art. 34 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

Nella presa di posizione l'intermediario finanziario può esprimersi sulla fattispecie, indicare altre prove e addurre argomenti di diritto.

Art. 35 Complemento d'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta, vista la presa di posizione dell'intermediario finanziario, può completare l'inchiesta.

C. Chiusura dell'inchiesta

Art. 36 Rapporto finale definitivo dell'incaricato dell'inchiesta

[1]L'inchiesta è chiusa con un rapporto finale definitivo, il quale contiene la fattispecie, un breve riassunto dell'inchiesta, la presa di posizione dell'intermediario finanziario e, se del caso, le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario. Il rapporto finale è firmato dall'incaricato dell'inchiesta.

[2]Il rapporto finale definitivo contiene inoltre una proposta motivata

a) tendente all'abbandono della procedura, o
b) tendente alla pronuncia di un ammonimento,
c) tendente alla pronuncia di una sanzione, precisandone il tipo e l'entità,
d) sull'assunzione degli eventuali costi della procedura d'inchiesta.

[3]Il rapporto finale definitivo è notificato al presidente dell'OAD.

[4]Gli atti e la distinta degli atti sono notificati al segretariato generale.

Art. 37 Abbandono dell'inchiesta

[1]Se l'incaricato dell'inchiesta propone l'abbandono della procedura, la decisione di abbandono è di competenza del comitato. Esso non è vincolato alla proposta dell'incaricato dell'inchiesta.

[2]La decisione di abbandono è notificata all'intermediario finanziario unitamente al rapporto finale.

a) Se il comitato approva la proposta di abbandono, esso decide anche sulle spese di procedura. Contro la decisione di addossargli le spese, l'intermediario può adire la

commissione disciplinare. Per il resto è applicabile l'art. 47.

b) Se il comitato non approva la richiesta di abbandono, il presidente rimette la causa alla commissione disciplinare, la quale decide anche sulle spese dell'inchiesta.

V. Procedura davanti alla commissione disciplinare

A. Disposizioni generali

Art. 38 Competenza

La competenza della commissione disciplinare è disciplinata dallo statuto, in particolare dall'art. 39 dello statuto.

Art. 39 Apertura

[1]Il presidente apre la procedura davanti alla commissione disciplinare intimando al presidente della commissione disciplinare e all'intermediario finanziario l'ordinanza d'apertura destinata a quest'ultimo.

[2]L'ordinanza designa il presidente e gli altri due membri della commissione disciplinare per il caso concreto.

[3]Il presidente della commissione disciplinare riceve unitamente all'ordinanza concernente l'apertura della procedura davanti alla commissione disciplinare

a) il rapporto finale definitivo secondo l'art. 36 o
b) la proposta motivata del presidente secondo l'art. 21 cpv. 1 f), o
c) l'opposizione dell'intermediario finanziario secondo l'art. 23.

[4]Il segretariato generale, unitamente all'intimazione dell'ordinanza ai sensi del cpv. 1, trasmette al presidente della commissione disciplinare gli atti.

Art. 40 Poteri del presidente della commissione disciplinare

[1]Il presidente della commissione disciplinare dirige la procedura. Egli è responsabile per una celere trattazione della pratica e decide in particolare sulle domande di proroga dei termini.

[2]Per la trattazione delle pratiche e per le proposte egli può designare un membro come relatore.

[3]Per la tenuta del verbale può incaricare un segretario.

B. Procedura

Art. 41 Modalità della procedura

[1]La procedura si svolge di regola in forma scritta. Il presidente della commissione può ordinare un'udienza.

[2]Le udienze non sono pubbliche.

Art. 42 Conduzione o complemento d'inchiesta

[1]Se s'impone la conduzione di un'inchiesta, la commissione disciplinare può rinviare gli atti al presidente. In questi casi il presidente procede giusta gli art. 24 seg. e informa l'intermediario finanziario nell'ordinanza d'apertura in merito al rinvio.

[2]Se s'impone un complemento d'inchiesta, la commissione disciplinare può rinviare gli atti all'incaricato dell'inchiesta o assumere essa stessa dei mezzi di prova. In caso di rinvio all'incaricato dell'inchiesta, questi consegna direttamente alla commissione disciplinari i complementi senza redigere un nuovo rapporto finale.

Art. 43 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

[1]Il presidente della commissione disciplinare, entro 30 giorni dall'apertura, fissa un termine di 30 giorni all'intermediario finanziario per prendere posizione per iscritto sul rapporto finale definitivo, incluso il diritto di proporre provvedimenti istruttori complementari, oppure lo invita a comparire innanzi alla commissione disciplinare per essere sentito.

[2]Se sono assunti nuovi mezzi di prova, all'intermediario finanziario è conferito il diritto di prendere posizione sui nuovi mezzi di prova entro un termine di 30 giorni.

Art. 44 Deliberazione e decisione

[1]Le decisioni sono prese a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse o per mezzo di circolare. La partecipazione al voto è obbligatoria.

[2]La commissione disciplinare decide se

a) abbandonare la procedura,
b) pronunciare un ammonimento,
c) comminare una sanzione, o
d) ordinare misure giusta l'art. 46 cpv. 4 lett. da c) a f) dello Statuto.

[3]La commissione disciplinare non è vincolata né alle proposte del presidente, né a quelle dell'incaricato dell'inchiesta, né a quelle dell'intermediario finanziario coinvolto.

[4]In caso di esclusione dell'intermediario finanziario, la commissione disciplinare può abbandonare la procedura.

Art. 45 Ordinanza di abbandono

[1]Se la commissione disciplinare giunge alla conclusione che i presupposti oggettivi di una violazione non sono adempiuti o non sono provati, pronuncia l'abbandono e precisa nel dispositivo della sua decisione l'assenza di un'infrazione disciplinare.

[2]In caso di prescrizione nel dispositivo è precisato che la procedura è stata abbandonata per questo motivo senza che vi sia stato un esame di merito delle censure mosse.

Art. 46 Costi

La commissione disciplinare decide sui costi.

Art. 47 Comunicazione

La decisione è comunicata alla FINMA e alle altre autorità competenti secondo quanto previ-

sto dallo statuto e dalle disposizioni legali.

Art. 48 Riesame e riattivazione della procedura

[1]Il presidente dell'OAD, rispettivamente la commissione disciplinare, può riesaminare le decisioni e le ordinanze in particolare su richiesta dell'intermediario finanziario fino al passaggio in giudicato delle medesime. Il presidente dell'OAD, rispettivamente la commissione disciplinare, decide anche sui costi e sulle ripetibili.

[2]La domanda di riesame ha effetto sospensivo solo se il presidente dell'OAD, risp. la commissione disciplinare, lo conferisce.

[3]Una procedura conclusasi con un'ordinanza di abbandono può essere riattivata, qualora emergessero nuovi indizi.

VI. Procedura di esclusione

Art. 49 Procedura di esclusione

[1]A una procedura di esclusione secondo l'art. 8 dello statuto si applicano per analogia le norme ai sensi degli art. 18 seg. Il presidente dirige la procedura. Il comitato decide sull'esclusione.

[2]Contro la decisione motivata di esclusione può essere inoltrato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al tribunale arbitrale.

VII. Ricorso al tribunale arbitrale

Art. 50 Ammissibilità

Il ricorso al tribunale arbitrale è ammissibile contro

a) le decisioni della commissione disciplinare che contengono una sanzione;
b) le ordinanze di abbandono della commissione disciplinare limitatamente alla questione dei costi;
c) le decisioni del comitato concernenti l'esclusione di un membro.

Art. 51 Istanza di ricorso

Istanza di ricorso è il tribunale arbitrale OAD.

Art. 52 Disposizioni applicabili

Al tribunale arbitrale si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del tribunale arbitrale.

VIII. Spese processuali

Art. 53 Principio

A copertura degli oneri insorti nelle procedure condotte sulla scorta dello statuto e di questo regolamento, possono essere imputati i seguenti costi:

a) le spese processuali a copertura degli oneri di tutti gli organi OAD nell'ambito della procedura davanti al presidente, della procedura d'inchiesta, della procedura davanti

alla commissione disciplinare e della procedura di esclusione;

b) i disborsi, in particolare le indennità per i testimoni ed i periti;

c) i costi.

Art. 54 Ammontare delle spese processuali

L'ammontare delle spese processuali è commisurato al lavoro.

Art. 55 Ripartizione dei costi in caso di ammonimento o in caso di sanzionamento e ordine di misure

In caso di ammonimento o sanzionamento o ordine di misure, i costi sono posti a carico dell'intermediario finanziario, in considerazione della sua colpa e del suo comportamento durante la procedura.

Art. 56 Ripartizione dei costi in caso di abbandono

Se la procedura è abbandonata, l'OAD deve sopportarne i costi, salvo se l'intermediario finanziario ha dato adito all'inchiesta con il suo comportamento. In questo caso il presidente o la commissione disciplinare fissa la ripartizione dei costi, tenuto conto di tutte le circostanze.

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata nella presente Ordinanza di procedura comprende la forma femminile.

Art. 58 Rappresentanza del presidente

Qualora il presidente fosse impossibilitato, il vice-presidente agisce al suo posto.

Art. 59 Preminenza della versione in lingua tedesca

Qualora la traduzione in lingua francese o italiana dell'ordinanza di procedura differisse dalla versione in lingua tedesca, prevale quest'ultima.

Art. 60 Entrata in vigore

Questa Ordinanza di procedura è stata approvata dal comitato il 28 marzo 2014, mentre l'assemblea sociale ne ha preso conoscenza ed ha espresso il suo accordo il 1°luglio 2014. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015 e sostituisce con effetto a partire da tale data l'Ordinanza di procedura del 9 novembre 2010. Le disposizioni di questa Ordinanza di procedura sono applicabili alle procedure le cui ordinanze d'apertura secondo gli art. 19, rispettivamente 26 sono state emanate il giorno dell'entrata in vigore o successivamente.

Art. 61 Procedure pendenti

[1]Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa Ordinanza trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza di procedura del 9 novembre 2010.

[2]L'intermediario finanziario può richiedere in forma scritta l'assoggettamento di una procedura pendente a questa Ordinanza di procedura. In tal caso, la procedura sarà condotta secondo questa Ordinanza a partire dal momento della ricezione della richiesta.

Berna, 9 dicembre 2014

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz	Bettina Kläy
Presidente	Segretaria generale

Federazione Svizzera degli Avvocati

Pierre-Dominique Schupp	René Rall
Presidente	Segretario generale

Federazione Svizzera dei Notai

Stefan Schmiedlin	Jean-Pierre Becher
Presidente	Segretario generale